



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Silvia Rossi	Giudice rel.
dott. Lorenzo Maria Lico	Giudice

Udita la relazione de giudice delegato all'esito dell'udienza del 10.6.2021 tenutasi ai sensi dell'art. 173 lf ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

Con precedente decreto del 5.2.2021 il Tribunale ha fissato per il giorno 6.5.2021 l'udienza per l'Adunanza dei creditori;

All'udienza indicata, preso atto del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte, il GD rinviava all'udienza del 10.6.2021 per la verifica dei voti espressi nel termine assegnato dalla legge;

Con istanza depositata in data 21.5.2021 Agenzia delle Entrate ha chiesto il differimento dei termini previsti per l'esercizio del diritto a fronte del rilievo del mancato possesso, in capo all'attestatore della società, dei requisiti di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) lf e a fronte del deposito da parte della società debitrice di nuova attestazione ex art. 161 co. 3 lf;

il Tribunale, con decreto del 25.5.2021, ha fissato udienza ex art. 173 lf;

osserva

risulta non contestata dalla società concordante la circostanza per la quale l'attestatore nominato dalla società sia iscritto, sì, all'albo dei revisori contabili, ma non anche ad uno degli albi professionale di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) lf;

al riguardo si ricorda che l'art. 67 co. 3 lett. d) lf (cui fa rimando l'art. 161 lf) prevede la necessaria compresenza di due requisiti in capo all'attestatore: l'iscrizione nel registro dei revisori legali e il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) lf;

tale ultima norma prevede che possano svolgere le funzioni di Curatore “*avvocati, commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti*”;

ad avviso del Collegio, la norma non può che essere interpretata- secondo il criterio ermeneutico proprio della *ratio legis*- quale necessità dell’iscrizione all’albo di una delle professioni ivi indicate; scopo della norma, infatti, è garantire che la figura pubblicistica del Curatore sia ricoperta da professionisti non solo abilitati all’esercizio della professione bensì anche in attività al momento dell’assunzione dell’incarico: la delicatezza del ruolo di Pubblico Ufficiale e l’alto tecnicismo delle attività da compiere, infatti, richiedono che il professionista sia attualmente in esercizio (e, quindi, aggiornato sulle materie di propria competenza);

tale garanzia non può che essere offerta dall’iscrizione ad un Albo, la cui funzione, peraltro, è anche quella di garantire che il professionista iscritto non sia inabilitato all’esercizio della professione per motivi disciplinari o altre ragioni il cui controllo rientra nei poteri dell’ordine professionale, istituito a tutela dei cittadini al fine di sorvegliare, *inter alia*, la qualità delle prestazioni rese e la congruità dei compensi richiesti;

è evidente, quindi, che il criterio interpretativo teleologico si impone sulla mera interpretazione letterale del testo di legge;

pertanto, nonostante l’art. 28 co.1 lett.a) l.f. non abbia subito modifiche legislative all’indomani della riforma dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili avvenuta nel 2005, riforma che ha abolito il Collegio dei Ragionieri, tale disposizione non può che intendersi come necessità, anche per la figura del ragioniere, di essere iscritto quantomeno nella Sezione B del predetto Albo (ossia la Sezione degli Esperti contabili);

conseguentemente, nel caso di specie, l’attestazione è stata resa da soggetto non in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

la mancanza dei predetti requisiti rende l’attestazione *tamquam non esset*, con conseguente inammissibilità del concordato preventivo depositato perché mancante della documentazione richiesta dall’art. 160 l.f.;

deve, tuttavia, osservarsi come nel caso in esame la società concordante in data 20.5.2021 abbia depositato nuova attestazione ex artt.161, 186-bis e 182-ter, nonché relazione ex art.160 2 comma redatte da altro professionista;

può, dunque, affermarsi che a tale data la società abbia presentato nuova domanda di concordato pieno (concordato che si pone in consecuzione con la procedura precedente);

la nuova attestazione conferma quanto precedentemente relazionato, con conseguente richiamo integrale del Collegio al precedente proprio decreto del 5.2.2021;

si rende, dunque, necessario fissare nuova Adunanza dei creditori ai sensi degli artt. 171 e ss l.f.;

il Commissario Giudiziale, conseguentemente, è chiamato a rendere nuova relazione ex art. 172 lf, relazione che può anche consistere in una riproposizione del documento già presentato con approfondimento degli aspetti evidenziati dalla nuova attestazione depositata in data 20.5.2021 e delle eventuali sopravvenienze *medio tempore* verificatesi

p.q.m.

1. **DICHIARA** chiuso il procedimento ex art. 173 lf nei confronti

2. **ORDINA** la convocazione dei creditori delle società, per il giorno **16.09.2021 ore 14.00** e dispone che il presente decreto sia comunicato a cura del Commissario Giudiziale a tutti i creditori entro il 2.7.2021.

Rimini, camera di consiglio del 17.6.2021

Il giudice

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi